



COMUNE DI
VARESE

REGOLAMENTO PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI VARESE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Entrato in vigore il

INDICE

Articolo 1 – Disposizioni generali	3
Articolo 2 – Approvazione e contenuti del bando	3
Articolo 3 – Pubblicazione e comunicazione del bando	4
Articolo 4 – Presentazione delle candidature	4
Articolo 5 – Modalità di presentazione delle candidature.....	4
Articolo 5 bis – Procedimento di nomina.....	5
Articolo 6 – Nomina	5
Articolo 7 – Decorrenza dei termini di nomina.....	6
Articolo 8 – Accettazione della nomina	6
Articolo 9 – Rapporti con il Comune	6
Articolo 10 – Durata dell’incarico, revoca e decadenza	7
Articolo 11 – Sostituzione	8
Articolo 12 – Norme transitorie e finali	8

Articolo 1 – Disposizioni generali

1. Il presente regolamento disciplina:

- a) il procedimento per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune di Varese negli organi di gestione e di controllo di enti, società, aziende ed istituzioni da esso partecipate o controllate nonché la revoca negli organi di amministrazione degli stessi;
- b) il procedimento per la nomina e la designazione dei soggetti facenti parte degli organi di gestione e di controllo di enti, società, aziende, fondazioni e istituzioni non partecipate o controllate dal Comune di Varese, cui la legge o altra fonte statutaria o negoziale attribuisce al Comune il potere di nomina o di designazione.

2. Le norme del presente regolamento definiscono gli indirizzi di cui all'art. 42, comma 2, lett. m), del D.lgs. n. 267/2000.

3. Le nomine e designazioni di cui al presente regolamento sono effettuate avendo cura di selezionare persone qualificate, per le quali non sussistano elementi oggettivi che inducano a metterne in dubbio la correttezza e la onorabilità e che siano in possesso di competenze tecniche, giuridiche o amministrative adeguate alle specifiche caratteristiche della carica.

4. A tal fine, i rappresentanti sono scelti considerando le qualità e le competenze emergenti dai titoli posseduti, da incarichi professionali, incarichi accademici, da esperienza amministrativa o di direzione di strutture pubbliche e private.

5. Negli organi amministrativi di enti, aziende e società che gestiscono servizi di rilevante interesse per il comune, deve essere garantita la pluralità di competenze afferenti l'attività specifica svolta, all'organizzazione ed agli aspetti economico-finanziari.

Articolo 2 – Approvazione e contenuti del bando

1. Le nomine e le designazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), in quanto atti di alta amministrazione, sono precedute dall'emanazione di apposito bando approvato dal Sindaco.

2. Il bando indica:

- a) la denominazione, la natura e lo scopo degli enti interessati alla nomina o alla designazione;
- b) la specificazione delle cariche da ricoprire, del loro numero e della loro durata;
- c) i requisiti e i titoli, anche professionali, richiesti ai candidati per ricoprire ciascun incarico, le modalità di presentazione delle candidature e la documentazione da allegarvi, tra cui il curriculum vitae;
- d) l'ammontare o le forme di determinazione delle indennità e dei compensi previsti;
- e) il termine per la presentazione delle candidature, comunque non anteriore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio informatico del Comune;
- f) le fonti normative recanti cause di inconfiribilità, incandidabilità e incompatibilità nonché altri elementi ostativi o condizioni relative all'assunzione dell'incarico ;
- g) la circostanza che, a prescindere dall'esito della selezione, il curriculum vitae accluso all'istanza e la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b) del presente regolamento, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune e, con le modalità di cui al D.Lgs. 33 del 2013, resta accessibile, anche mediante estrazione di copia, a chiunque vi abbia interesse;
- h) il nominativo del responsabile del procedimento.

Articolo 3 – Pubblicazione e comunicazione del bando

1. Il bando è reso noto mediante:

- a) la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Varese;
- b) l'affissione all'albo pretorio informatico;
- c) il deposito presso gli uffici del Comune;
- d) la comunicazione ai Consiglieri Comunali;
- e) l'invio, per la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, all'ente presso cui ha luogo la nomina o alla designazione;
- f) ulteriori eventuali forme di divulgazione ritenute utili.

Articolo 4 – Presentazione delle candidature

[1. Possono proporre le candidature i Consiglieri e gli Assessori Comunali, i cittadini di Varese, singoli o associati, e gli organismi operanti nella comunità civile e religiosa.

2. Ogni proponente non può presentare più di un candidato.]

ABROGATO

Articolo 5 – Modalità di presentazione delle candidature

1. Le candidature, proposte con domanda in carta libera, devono pervenire al Comune di Varese entro il termine fissato nel bando di cui all'art. 2, e possono essere presentate secondo una delle seguenti modalità:

- a) direttamente all'Ufficio Protocollo o all'ufficio, indicato nel bando, responsabile del procedimento di nomina, in forma cartacea o tramite posta elettronica certificata;
- b) a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata.

2. Le candidature sono accompagnate, a pena di inammissibilità:

a) dal curriculum vitae, sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio e di tutte le informazioni che consentano di vagliare adeguatamente la competenza professionale e l'esperienza generale e specifica e, nel caso di candidatura per il rinnovo dell'incarico di amministratore, i risultati gestionali conseguiti sotto il profilo della redditività d'impresa e/o dell'avvenuto conseguimento delle finalità di interesse pubblico cui il soggetto presso cui ha avuto luogo l'incarico, anche sulla base degli indirizzi ricevuti da parte del Comune, ha rivolto la propria azione;

b) dalla dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale l'interessato attesti:

- 1) che non sussistono a suo carico motivi generali o speciali, previsti da disposizioni vigenti al momento dell'emanazione del bando, che impediscano la conferibilità o la candidabilità allo specifico incarico cui la candidatura si riferisce e le cause di incompatibilità con esso;
- 2) l'elencazione di tutti gli incarichi ricoperti al momento della presentazione della candidatura e di quelli cessati nel quinquennio precedente;
- 3) che non sia stato dichiarato fallito;
- 4) che non sia stato revocato per giusta causa da un incarico di rappresentante del Comune;
- 5) le eventuali condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, subite per reati contro la pubblica amministrazione e il tipo di pena, anche accessoria, inflitta. Agli effetti di cui alla presente previsione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. è equiparata alla sentenza di condanna.
- 6) gli eventuali procedimenti penali in corso a proprio carico, le misure di prevenzione

di cui al d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 subite e i relativi procedimenti in corso;
7) le eventuali condanne subite e i procedimenti in corso, in tema di giudizi di conto, responsabilità amministrativa per danno all'erario e altri giudizi di contabilità pubblica;
8) l'attività professionale svolta nel corso della propria carriera, con l'indicazione, in caso di lavoro dipendente, dei datori di lavoro e della condizione di lavoratore o pensionato ricoperta al momento della presentazione della candidatura;
9) di non avere avuto o di avere cessato da almeno un anno, rapporti di lavoro dipendente con l'ente e di non avere in corso consulenze o altri incarichi attribuiti dall'ente medesimo;

c) dalle altre dichiarazioni e dagli altri documenti e informazioni eventualmente richiesti dal bando.

Articolo 5 bis – Procedimento di nomina

1. Alla scadenza del termine di presentazione delle candidature, il responsabile del procedimento svolge l'istruttoria tendente ad accertare la rispondenza formale della candidatura a quanto richiesto dal bando. In particolare, l'istruttoria è rivolta ad accertare la correttezza formale delle candidature. L'istruttoria ha termine con la redazione di un elenco riportante l'indicazione di tutti i candidati e gli esiti delle verifiche di cui al periodo precedente. L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale del Comune immediatamente dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, con le modalità di cui al comma successivo. Ai procedimenti disciplinati dal presente regolamento non si applica l'articolo 10 bis della legge 241 del 1990.

2. Immediatamente dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle candidature, tutti i curricula dei candidati, sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune. La partecipazione al bando implica l'assenso incondizionato alla pubblicazione integrale del curriculum presentato.

3. La nomina è preceduta dall'audizione pubblica di ciascun candidato effettuata da parte del Sindaco e tenuta secondo il calendario che, a cura del responsabile del procedimento, è comunicato a ciascun interessato e pubblicato sul sito istituzionale del Comune. L'audizione ha luogo presso la sede istituzionale dell'Ente, con possibilità di diretta streaming o altra analoga forma di diffusione. Il Sindaco formula domande al fine di approfondire i contenuti del curriculum ed il percorso professionale compiuto, nonché le motivazioni che hanno indotto il candidato a proporsi per lo svolgimento dell'incarico.

4. Delle audizioni pubbliche è redatto sintetico verbale da pubblicare sul sito istituzionale.

5. In caso di motivato impedimento, il candidato può chiedere, per una sola volta, che la propria audizione venga differita. Il responsabile del procedimento, verificata la compatibilità con i tempi della procedura, dà debita comunicazione all'interessato della nuova data, aggiornando il calendario pubblicato sul sito istituzionale.

Articolo 6 – Nomina

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del presente regolamento sono nominati o designati con decreto emanato dal Sindaco tra quelli indicati nell'elenco di cui all'art. 5 bis, comma 1, e che abbiano partecipato all'audizione di cui all'art. 5 bis, comma 3.

2. Il responsabile del procedimento verifica, in relazione al soggetto nominato o designato, sulla base dei dati in proprio possesso e di quelli ordinariamente acquisibili da banche dati ufficiali, il possesso dei titoli indicati nel bando e, comunque, richiesti dalla legge per ricoprire l'incarico,

nonché l'insussistenza di cause di inconfiribilità e incandidabilità e l'eventuale sussistenza di cause di incompatibilità.

3. Nel caso in cui il soggetto nominato o designato si trovi in una condizione di incompatibilità, il Comune gli assegna il termine perentorio di 15 giorni per optare per una delle due cariche tra di esse incompatibili.

4. Nelle more delle verifiche di cui al comma 2 e dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 3, l'efficacia del provvedimento di cui al comma 1 è sospesa.

5. Nel caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti previsti dal bando oppure della sussistenza di una causa di inconfiribilità o di incandidabilità oppure nel caso di mancato esercizio della scelta di cui al comma 3 o di scelta per l'incarico incompatibile con quello oggetto del bando, il soggetto nominato o designato decade.

6. Nel complesso delle nomine di cui al presente regolamento è garantito il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso di anno.

7. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio informatico e sul sito istituzionale del Comune di Varese ed è trasmesso in copia ai capigruppo consiliari, nonché all'ente cui la nomina o la designazione è afferente, per la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

Articolo 7 – Decorrenza dei termini di nomina

1. Le nomine e le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Sindaco o dal termine di scadenza dell'incarico da ricoprire.

Articolo 8 – Accettazione della nomina

1. Le persone nominate o designate devono far pervenire all'Ufficio Protocollo o a quello, indicato nel bando, responsabile del procedimento di nomina la dichiarazione di accettazione entro il termine di tre giorni dalla data di ricezione della relativa documentazione.

Articolo 9 – Rapporti con il Comune

1. I rappresentanti nominati o designati sono tenuti ad espletare l'incarico con l'impegno e per il tempo necessario a svolgerlo, attenendosi agli indirizzi determinati e impartiti dai competenti organi dell'Amministrazione Comunale.

2. All'atto della nomina, gli interessati devono rendere pubblica la propria situazione reddituale e patrimoniale e dichiarare la propria appartenenza ad organismi, associazioni o società che hanno o possono avere rapporti con il Comune.

3. I rappresentanti del Comune hanno l'obbligo di conformare la propria condotta ai principi di correttezza, imparzialità e buon andamento delle amministrazioni. Coloro che sono nominati o designati a far parte di organi degli enti, aziende, istituzioni o società assumono formale impegno al rispetto degli indirizzi programmatici stabiliti dal Consiglio per l'ente interessato, anche se formulati successivamente alla loro nomina.

4. I rappresentanti del Comune negli enti, aziende, istituzioni o società sono tenuti inoltre, nel

rispetto di quanto previsto dalle norme applicabili ai singoli enti:

- a) ad intervenire, se richiesti, alle sedute delle commissioni consiliari competenti ed a produrre l'eventuale documentazione richiesta;
- b) a trasmettere al Sindaco l'ordine del giorno delle riunioni degli organi di cui fanno parte e, ove esistano, delle assemblee;
- c) a informare tempestivamente il Sindaco circa le previsioni del piano industriale, ove esista, e le eventuali procedure in corso per la modifica dello stesso;
- d) a presentare al Sindaco relazioni con la periodicità stabilita per ciascun ente e, comunque, entro il mese successivo all'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente, una relazione informativa sullo stato dell'ente e sull'attività da esso svolta, concordata e sottoscritta da tutti i membri nominati nell'ente in rappresentanza del Comune. In caso di dissenso ciascun rappresentante presenta una propria relazione informativa;
- e) a riferire al Sindaco su ogni deliberazione o atto dell'ente di appartenenza ritenuto in contrasto con gli indirizzi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale, nonché su ogni circostanza che riveli gravi carenze nell'attività dell'ente.

5. I rappresentanti del Comune nel collegio sindacale o dei revisori dell'ente sono tenuti a riferire al Sindaco su procedure ritenute non regolari e su pareri contrari, da loro espressi, in ordine a iniziative dell'organo amministrativo.

6. I rappresentanti del Comune negli organi di enti, aziende, istituzioni o società sono tenuti, nel rispetto di quanto previsto dalle norme applicabili ai singoli enti, a riferire per iscritto al Sindaco sull'andamento dell'ente e sull'attività dell'organo di cui fanno parte con la periodicità che verrà loro richiesta.

7. Il mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo è contestato dal Sindaco ai rappresentanti del Comune e, a seconda della gravità del comportamento tenuto, può essere motivo di revoca ai sensi dell'art. 10.

Articolo 10 – Durata dell'incarico, revoca e decadenza

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, i soggetti nominati e designati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del presente regolamento restano in carica sino alla scadenza o alla cessazione del mandato amministrativo del Sindaco che ha provveduto alla nomina o alla designazione o per la minore durata stabilita nell'atto di nomina o designazione.

2. La durata dell'incarico degli organi di amministrazione non può comunque eccedere quella corrispondente alla residua durata del mandato del Sindaco nominante o designante.

3. Il Sindaco, con decreto motivato, può revocare la nomina dei soggetti nominati o designati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del presente regolamento, in caso di gravi o ripetute violazioni dei doveri di cui all'art. 9. Con le medesime formalità il Sindaco ne accerta e pronuncia la decadenza, quando sopravvengono condizioni di incandidabilità o inconfiribilità o in caso di irreversibile perdita dei requisiti previsti dal bando per l'assunzione dell'incarico. In caso di sopravvenuta incompatibilità, trova applicazione l'articolo 19 del d.lgs. 39 del 2013.

4. In caso di revoca o decadenza, il Sindaco si attiva immediatamente affinché i competenti organi degli enti, fondazioni e società per cui i soggetti revocati o decaduti erano stati nominati o designati diano corso alla revoca per giusta causa dei medesimi.

Articolo 11 – Sostituzione

1. I soggetti nominati o designati in sostituzione di altri cessati anzitempo dalla carica esercitano le loro funzioni per la parte residua della durata originaria dell'incarico.

2. Quando si verifica la necessità di sostituire persone cessate anzitempo dalla carica, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dal bando e dell'insussistenza delle cause di incandidabilità o inconfiribilità, il Sindaco può provvedere alla nomina o alla designazione individuando i sostituti tra i candidati già presentatisi successivamente all'emanazione del bando di cui all'art. 2, senza l'obbligo di approvarne uno nuovo. Trova applicazione l'articolo 6, comma 2, del presente regolamento.

Articolo 12 – Norme transitorie e finali

1. Fatta salva l'ipotesi di contrarietà a norma imperativa di legge, restano valide a tutti gli effetti le nomine e le designazioni effettuate prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate al presente Regolamento.